

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA E VARI SOGGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MO.CA: UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI INNOVAZIONE CULTURALE PER LE NUOVE GENERAZIONI" FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE CULTURALE PRESSO L'IMMOBILE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI PER GLI ANNI 2025-2030

Il **COMUNE DI BRESCIA** (di seguito "Ente"), nella persona della dott.ssa Antonella De Angelis, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Marketing territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche, nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliata per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia, n. 1, C.F. e P.I. 00761890177

e

i **SOGGETTI SOTTOSCRITTORI** della proposta

- Il Calabrone Cooperativa sociale ETS, con sede legale a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi, n. 10, rappresentata dal sig. Alessandro Augelli in qualità di rappresentante legale, nominato dal raggruppamento quale Capofila e di seguito denominato "Soggetto Capofila", P.IVA/CF: 01296890179.;
- Fondazione ASM - Ente Filantropico, con sede legale a Brescia in Piazza del Vescovado, n. 3, rappresentato dal Presidente, sig. Felice Scalvini, P. IVA: 02339090983;
- Associazione Idra Teatro ETS, con sede legale a Brescia in via Moretto, n. 78, rappresentato dal sig. Giovanni Zani in qualità di Presidente dell'Associazione, P.IVA: 03457520173;
- Touring Club Italiano ETS, con sede legale a Milano in viale Italia, n. 10, rappresentato dal sig. Giandomenico Auricchio in qualità di Presidente dell'Associazione, P.IVA: 00856710157;
- Avisco ETS, con sede legale a Brescia in Via Sorelle Agazzi, n. 17, rappresentato dalla sig.ra Carla Boglioni in qualità di Presidente dell'Associazione, P.IVA: 02652770989, CF: 98039330174;
- Associazione Bazzini Consort APS ETS, con sede legale a Brescia in Via Armando Diaz, n. 7, rappresentata dal sig. Ruggero Ruocco in qualità di Presidente dell'Associazione, P.IVA: 03948610989, CF: 98196520179;
- Associazione Viva Vittoria ODV, con sede legale a Brescia in via Gerolamo Sangervasio, n. 22, rappresentata dalla sig.ra Cristina Begni, in qualità di Presidente dell'Associazione, C.F.: 98193030172;
- Associazione Festa della Musica Brescia ETS, con sede legale a Brescia in via Moretto, n. 78, rappresentata dal sig. Alberto Belgesto, in qualità di Presidente dell'Associazione, P.IVA/CF: 03699200980;
- Associazione Super, con sede legale a Brescia in corso Magenta, n. 31, rappresentata dal sig. Marco Bellini, in qualità di Presidente, CF: 98209600174;
- Associazione Culturale Diluvio, con sede a Brescia, in via della

Rocca 5 rappresentata da Elena Pagnoni, in qualità di Presidente, P.IVA: 04112600988, C.F.: 98190400170;

- Associazione Lampedée APS, con sede a Concesio (BS) in via Remida, 19/B, rappresentata dal sig. Gabriele Mitelli, in qualità di legale rappresentante, P.IVA: 03904850983 C.F.: 98193270174;
- Associazione Lower Manhattan con sede legale a Brescia in via Moretto, n. 78, rappresentata dal sig. Cheikh Vamoussa Baikoro in qualità di Presidente dell'Associazione;
- Associazione Volontari per Brescia ETS, con sede legale a Brescia in via Emilio Salgari, n. 43, rappresentata dalla sig.ra Marina Rossi in qualità di Presidente dell'Associazione, C.F.: 98189730173;
- True Quality Associazione Cultura, con sede legale a Brescia in Viale del Piave, n. 20/A, rappresenta dal sig. Gandolfi Giovani, in qualità di Presidente dell'Associazione, C.F./P.IVA: 03305820981;

PREMESSO:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che il Comune di Brescia è proprietario dell'immobile Palazzo Martinengo Colleoni, sito in via Moretto n.78;
- che tale immobile è stato oggetto di accordo di valorizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 21.6.2016 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale ~~n.~~ n. 576 del 14.12.2022, attualmente scaduto;
- che, in data 6.3.2025, con nota P.G. n. 81995/2025, il raggruppamento di soggetti sopra indicati, con la cooperativa Calabrone ETS quale Capofila, ha presentato un nuovo progetto

di collaborazione dal nome "MO.CA: una proposta progettuale di innovazione culturale per le nuove generazioni", finalizzato a valorizzare la produzione e l'offerta culturale della città di Brescia tramite la realizzazione di attività presso Palazzo Martinengo Colleoni - Mo.Ca. Centro per le nuove culture, quale bene urbano destinato alla fruizione collettiva con particolare riferimento all'universo giovanile, connettendo la dimensione culturale con interventi di tipo sociale ed educativo;

- che i soggetti proponenti possono identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
- che il progetto sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che l'Amministrazione comunale ha interesse a continuare il progetto, prevedendo, tuttavia e nel prossimo futuro, un nuovo modello di *governance* che garantisca una maggiore sostenibilità dello stesso con una forma di gestione più stabile e duratura onde consentire investimenti sia sulla struttura sia nella progettazione e gestione delle iniziative culturali e di co-working per le giovani generazioni, rafforzando, al contempo, il ruolo di regia dell'Amministrazione comunale nelle politiche culturali cittadine, con particolare riferimento allo sviluppo delle potenzialità presenti all'interno di Mo.Ca;
- che tale modello prevede il coinvolgimento di Brescia Infrastrutture s.r.l quale *Facility manager* dell'intero edificio mediante idoneo strumento giuridico da individuarsi e attuarsi in un prossimo futuro;
- che, in attesa di pervenire a tale nuovo e più stabile modello di *governance* e allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività culturali finora svolte, si ritiene di approvare un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento sopra citato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, obiettivi ed azioni del patto di collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia e i soggetti elencati in premessa, al fine di realizzare attività culturali articolate secondo un calendario diversificato di iniziative ed eventi, da svolgersi presso Palazzo Martinengo Colleoni -

Mo.Ca, ubicato a Brescia in via Moretto, n. 78, e come meglio precisate al comma successivo;

2. L'oggetto e gli obiettivi del presente patto, in coerenza con la vocazione data a Palazzo Martinengo Colleoni quale incubatore di progetti innovativi nel campo dell'arte, cultura e creatività contemporanea, si sostanziano nelle seguenti attività:
 - a. garantire un ricco e coordinato palinsesto di iniziative culturali, da parte di tutti i soggetti sottoscrittori del patto che rendano attrattiva la fruizione del palazzo con particolare riferimento ai giovani e alla cultura contemporanea nelle sue diverse forme, sviluppando attività di aggregazione e promozione sociale, anche su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale, con responsabilità diretta da parte soggetti sottoscrittori nella gestione degli eventi;
 - b. sviluppare, da parte di tutti i soggetti sottoscrittori, diversi centri di competenza specifica in ambito culturale e artistico, che possono qualificarsi come unità interdisciplinari create all'interno di Mo.Ca, al fine di esplorare elementi di innovazione e realizzare proposte culturali mirate riguardanti le seguenti aree tematiche: Cinema, Musica, Urban/Contemporaneo, Teatro, Design, Radio, Educational e Innovazione Sociale.
 - c. costruire da parte di tutti i soggetti nel tempo un modello di sostenibilità economica e finanziaria, anche valutando la possibilità di costituirsi come unico soggetto giuridico per le attività culturali, anche al fine di favorire la partecipazione a bandi che finanzino le suddette attività;
3. La cooperativa sociale Il Calabrone ETS, è individuata quale capofila dei soggetti aderenti al patto e con funzione di Community Manager e interlocutore univoco nei rapporti con l'Amministrazione e con tutti i soggetti coinvolti;

Art. 2 - Durata del patto di collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata pari a 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di eventuale rinnovo, previo accordo espresso tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto, essendo necessaria la sottoscrizione di apposito provvedimento di rinnovo.
2. È onere del Soggetto Capofila dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, il Soggetto Capofila si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.

4. Qualora, nel corso della durata del presente patto, il modello di governance partenariale dovesse subire modifiche, per effetto della diversa modalità di gestione dell'immobile da parte dell'Amministrazione Comunale, anche mediante l'eventuale definizione di nuovi rapporti con la società Brescia Infrastrutture s.r.l., i soggetti sottoscrittori del presente patto dovranno rapportarsi con il nuovo soggetto individuato ovvero potranno manifestare la volontà di revocare la propria adesione, liberando gli spazi assegnati, senza alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni di cui il Soggetto Capofila ha dichiarato di avvalersi.
6. I soggetti sottoscrittori del presente patto, ivi compreso il Comune, hanno facoltà di recedere previo preavviso di almeno 3 mesi.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita tutti i soggetti non potranno richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo.
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altri soggetti - diversi e ulteriori rispetto a quelli già considerati in premessa - deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. I predetti soggetti, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 - Modalità di azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base a uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto,

conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla promozione e realizzazione di attività integrate nello spazio Palazzo Martinengo Colleoni - Mo.Ca.

2. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del presente patto, tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, si impegnano a:

- i. progettare e realizzare un piano multidisciplinare di attività culturali e di innovazione sociale da svolgersi presso —Palazzo Martinengo Colleoni - Mo.Ca. nella sua vocazione di Centro per le Nuove culture quale hub culturale della città con forte impronta contemporanea, principalmente legato alle forme di espressione della creatività giovanile;
- ii. collaborare con il Comune e con altre istituzioni e soggetti culturali nella realizzazione di un calendario integrato di eventi che contribuiscano ad arricchire il panorama culturale cittadino, con eventi idonei ad attrarre un pubblico diversificato di cittadini e di visitatori: tale calendario di eventi dovrà essere inviato all'Amministrazione Comunale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di attività;
- iii. svolgere i propri eventi e le proprie attività con responsabilità diretta con riferimento alle norme in materia di sicurezza, nonché nominare per ciascun soggetto sottoscrittore un responsabile per la sicurezza debitamente formato;
- iv. eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarle a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;
- v. portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
- vi. utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili sia per quanto riguarda gli spazi assegnati, come da planimetria allegata al presente patto, sia per quelli comuni in cui si svolgeranno le attività, oltretutto il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza, nonché ad effettuare le pulizie relativamente agli spazi assegnati;
- vii. avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
- viii. fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente,

nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 8, comma 2, del presente Patto.

3. In aggiunta ai sopracitati obblighi, per quanto attiene al soggetto che riveste ruolo di capofila, il suddetto soggetto si impegna a:

- i. svolgere il ruolo di Community Manager con funzioni di coordinamento delle funzioni strategiche, delle attività culturali interne e della connessione con le istituzioni e gli stakeholder;
- ii. attivare e coordinare percorsi di affiancamento e di capacity building nei confronti dei soggetti aderenti al patto, nell'ottica della possibile futura costituzione di un soggetto unico per le attività di Mo.Ca;
- iii. garantire le funzioni strategiche di:
 1. segreteria organizzativa, quale supporto alla programmazione e coordinamento operativo degli eventi, che curerà la stesura e condivisione del calendario di tutti gli spazi MO.CA, valutando compatibilità e sovrapposizioni delle proposte;
 2. pianificazione tecnica degli eventi, assicurando il corretto allestimento di sale e spazi col necessario supporto logistico (sedute, attrezzature, connettività) alle attività culturali, artistiche, educative che si terranno negli spazi MO.Ca;
 3. predisposizione e attuazione di un piano di comunicazione integrata, attuando un piano di diffusione adeguato delle attività;
 4. progettazione, monitoraggio e supporto alla progettazione culturale, anche con riguardo al reperimento di finanziamenti;
 5. L'elenco delle attività sopra indicate potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente dal Comune o a seguito di proposta da parte del Soggetto Capofila.

4. L'Ente si impegna:

- a. a concedere in uso a titolo gratuito alcuni spazi dell'immobile Palazzo Martinengo Colleoni - Mo.Ca., sito a Brescia in via Moretto, n. 78, nella condizione in cui si trovano, comprese le attrezzature ivi presenti, per le attività di cui al presente patto o attività ad esso sinergiche e funzionali, come da planimetria allegata al presente patto e procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- b. a sostenere le spese relative alle utenze (riscaldamento, luce, acqua, connettività);
- c. a fornire ai soggetti aderenti al patto il nominativo di un dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro

referente;

- d. a conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto e alle attività connesse.

Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

1. Le attività di valorizzazione del bene urbano consentiranno la realizzazione di un programma coordinato e coerente di eventi e attività culturali, sociali ed educative, in conformità con le politiche culturali dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" i sottoscrittori del patto potranno reperire fondi per le attività culturali a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulle modalità di raccolta fondi, sulla destinazione delle risorse raccolte, sul loro puntuale utilizzo e sulla rendicontazione finale.
Tali attività di finanziamento dovranno essere destinate in via prioritaria alle attività culturali che si svolgeranno presso l'immobile, senza che le stesse vengano utilizzate per fini di lucro, e allo scopo di conferire una sostenibilità economica al progetto culturale nel suo complesso.
3. In seguito alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani individuati, gli stessi potranno tornare ad essere nella piena disponibilità della collettività.

Art. 5 - Strumenti di coordinamento - Governance

1. Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, il Soggetto Capofila individuerà al proprio interno un unico referente ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.
2. Per una migliore integrazione delle attività di Mo.Ca. nello scenario culturale cittadino e per assicurare la dimensione partecipativa nella comunità dei residenti, sono previsti i seguenti strumenti di governance:
 - Cabina di regia istituzionale: con funzione di individuazione delle linee di programmazione e delle strategie culturali e monitoraggio dell'andamento del progetto, composta da: referente del Settore Competente, referente di Fondazione ASM e Community manager.
 - Coordinamento Mo.Ca.: avrà il compito di gestire l'interazione tra le funzioni operative (segreteria-logistica-comunicazione-progettazione-amministrazione) e i referenti delle diverse aree di produzione culturale presenti in Mo.Ca. e riunisce il Community manager, i referenti delle funzioni strategiche, individuati per ciascun centro di competenza attivato;
 - tale coordinamento avrà anche la funzione di

- pianificazione dei progetti di rete e valutazione di eventuali opportunità di finanziamento accessibili;
- Assemblea di Mo.Ca.: con funzione di confronto e condivisione tra tutte le realtà presenti e operanti in Mo.Ca, è coordinata dal Community manager;

Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie

1. I soggetti sottoscrittori rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, i soggetti sottoscrittori, a propria cura e spese, dovranno presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. I soggetti sottoscrittori si impegnano a utilizzare gli spazi assegnati e gli spazi comuni munendosi delle autorizzazioni eventualmente necessarie in relazione alle attività organizzate, rispettando e vigilando sul rispetto delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, sia generali che specifiche per il Palazzo.
4. Ogni soggetto sottoscrittore che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detti soggetti sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.

Art. 7 - Adesione di ulteriori soggetti

Ulteriori soggetti potranno aderire al presente accordo, mediante apporti contributivi e/o mediante svolgimento di attività o sviluppo di progetti purché funzionali alle tematiche di cui al presente accordo, compatibilmente all'occupazione degli spazi e previa autorizzazione con il Comune, da formalizzarsi con la sottoscrizione di un accordo integrativo.

Art. 8 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 21 (ventuno) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della

proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il capofila del progetto dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività realizzate nell'anno precedente.
3. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite dai soggetti sottoscrittori.

Art. 9 - Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Marketing Territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 10 - Trattamento dei dati e informativa Privacy

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Marketing territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche nell'ambito del presente protocollo d'intesa e della sua attuazione, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it dato di contatto del responsabile della protezione dei dati rpd@comune.brescia.it
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la SI.NET Servizi Informatici S.r.l., con sede in Corso Magenta n. 46 - Milano (MI)
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi
- il trattamento dei dati ordinari è necessario per l'attuazione della collaborazione
- In relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati
- il Comune non si avvale, per il trattamento, di soggetti terzi quali responsabili del trattamento
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici

- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari - dati identificativi delle persone (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, CF) - dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici - dati giudiziari
- tutte le categorie di dati sono trattate con la finalità di esecuzione della collaborazione
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, amministrazione giudiziaria, richiedenti l'accesso civico/accesso documentale
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- gli interessati hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 11 - Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è Antonella De Angelis

dirigente Responsabile del Settore Marketing territoriale, Cultura, Musei e Biblioteche del Comune di Brescia.

2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal Soggetto sottoscrittore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con l'Ente né di committenza dell'Ente al Soggetto sottoscrittore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Brescia, lì.....

Per il Comune di Brescia

.....
Per il Soggetto Capofila

.....